

Regolamento per la Toponomastica, e la numerazione civica del Comune di ALFONSINE

(delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 25/10/2022)

Indice generale

Titolo I.....	3
Toponomastica.....	4
Art. 1 - Principi generali e definizioni.....	4
Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici, aggiornamento e integrazione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili.....	4
Art. 3 - Disciplina degli adempimenti toponomastici, collaborazione fra i diversi servizi/uffici le diverse strutture competenti dei Comuni e dell'Unione.....	5
Art. 4 - Atti e provvedimenti attuativi della Pianificazione Territoriale, Viabilità e opere pubbliche.....	6
Art. 5 - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali.....	6
Art. 6 - Stradario e indirizzario – Banca dati toponomastica e cartografia.....	7
Art. 7 - Valutazione delle proposte di intitolazione - Quadro normativo di riferimento.....	7
Art. 8 - Stradario normalizzato.....	8
Art. 9 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici.....	8
Art. 10 - Competenza deliberante.....	9
Art. 11 - Responsabile della Toponomastica.....	9
Art. 12 - Compiti del Responsabile della Toponomastica.....	10
Art. 13 - Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione.....	10
Art. 14 - Targhe ViarieSegnali nome strada – principi generali.....	11
Art. 15 - Targhe ViarieSegnali nome strada – Obblighi dei proprietari.....	11
Titolo II.....	11
Norme per l'attribuzione, l'apposizione e la manutenzione della Numerazione Civica.....	12
Art. 16 - Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse.....	12
Art. 17 - Norme generali per l'attribuzione della numerazione civica e della numerazione interna.....	13
Art. 18 - Riserva di numeri per futuri accessi.....	14
Art. 19 - Targhetta del numero civico esterno ed interno – competenze.....	14
Art. 20 - Targhetta per civici esterni ed interni - specifiche tecniche – collocazione.....	14
Art. 21 - Obblighi dei proprietari degli immobili.....	15
Art. 22 - Obblighi del Comune.....	16
Art. 23 - Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri, Variazioni Toponomastiche.....	16
Art. 24 - Opere edilizie - Richiesta di assegnazione, verifica, modifica, soppressione della numerazione civica.....	17
Art. 25 - Richiesta di assegnazione, verifica, modifica, soppressione della numerazione civica – Modalità di presentazione.....	17

Titolo III.....	17
Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).....	18
Art. 26 - Anagrafe Comunale degli Immobili, codice ecografico e adempimenti ecografici.....	18
Art. 27 - Unità Ecografiche semplici – Individuazione toponomastica.....	18
Art. 28 - Codice ecografico – Aggiornamento delle informazioni.....	19
Art. 29 - Obbligo di comunicazione e diffusione delle informazioni.....	19
Titolo IV.....	19
Disposizioni finali.....	19
Art. 30 - Vigilanza.....	19
Art. 31 - Sanzioni e misure ripristinatorie.....	19
Art. 32 - Competenze in materia di ingiunzioni, ordinanze e riscossioni.....	20
Art. 33 - Copertura finanziaria.....	20
Art. 34 - Entrata in vigore.....	20

Titolo I

Toponomastica

Art. 1 - Principi generali e definizioni

- 1) Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell'assegnazione dell'onomastica stradale, della numerazione civica e dell'attribuzione del codice ecografico all'edificato.
- 2) Nel presente regolamento si intendono recepite integralmente le normative nazionali, le istruzioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica e le modificazioni rese obbligatorie da successive leggi in materia, nazionali o regionali, che ne permettano l'immediata applicazione.
- 3) Il Comune di Alfonsine, in seguito per brevità "il Comune", tutela la storia toponomastica del proprio territorio avendo cura che le nuove denominazioni ne rispettino l'identità culturale e civile.
- 4) Lo sviluppo e l'uso di sistemi informatici per la gestione del territorio da parte degli enti consente una più funzionale applicazione delle normative ed un efficace supporto operativo alla gestione dei dati anagrafici del territorio.
- 5) La Toponomastica è lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
- 6) Il Toponimo è il nome del luogo.
- 7) L'Onomastica è lo studio dei nomi di persona o insieme di nomi propri di un luogo di una determinata area.
- 8) La "Topografia" è la rappresentazione grafica di una zona di terreno.
- 9) Ogni area di circolazione è distinta dall'Odonimo che a sua volta è costituito dalla:
 - a) Specie o DUG (Denominazione Urbanistica Generica) che identifica la tipologia dell'Area di circolazione (Via, Piazza, Viale, Vicolo ecc.);
 - b) Denominazione (DUF–Denominazione Ufficiale).
- 10) Si definisce "struttura competente" l'Area/Settore/Servizio/Ufficio individuato dalla Giunta dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, in seguito per brevità "Unione", ovvero il Settore/Servizio/Ufficio individuato dalla Giunta del Comune, nell'ambito degli atti di organizzazione e di competenza per quanto concerne una o più funzioni coinvolte nel presente regolamento.

Art. 2 - Disciplina degli adempimenti toponomastici, aggiornamento e integrazione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili

- 1) È compito della struttura competente per l'esercizio della funzione anagrafica (di seguito denominato per brevità "ufficio competente") studiare e proporre all'esame della Giunta Comunale l'aggiornamento dell'onomastica stradale.
- 2) L'ufficio competente, attraverso il Responsabile della Toponomastica:

- a) predispone gli elaborati relativi all'attribuzione dell'onomastica stradale;
- b) determina l'attribuzione, la modifica, e/o la soppressione della numerazione civica esterna ed interna;
- c) provvede ad eventuali revisioni della numerazione civica sia esterna che interna;
- d) provvede ad eventuali revisioni dell'onomastica stradale;
- e) provvede alla registrazione ed alla codifica delle Variazioni Toponomastiche e degli aggiornamenti relativi nell'apposita banca dati Nazionale ANSC-ANNCSU a gestione ISTAT/Agenzia delle Entrate-Territorio;
- f) per le attività di cui alle lettere b), c) e d), trasmette la documentazione prodotta alla struttura competente per la gestione del Sistema Informativo Territoriale, in seguito per brevità "SIT", per l'aggiornamento dell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) e della cartografia.

Art. 3 - Disciplina degli adempimenti toponomastici, collaborazione fra le diverse strutture competenti dei Comuni e dell'Unione

- 1) L'ufficio competente opera in stretta collaborazione con le seguenti strutture dell'Unione, che offrono il necessario supporto, sia in termini di pareri, che di produzione di documentazione e di sviluppo di applicazioni software dedicate:
 - a) Struttura competente per la gestione del SIT;
 - b) Struttura competente per la gestione dell'edilizia privata;
 - c) Struttura competente per la gestione dell'urbanistica e pianificazione territoriale;
 - d) Struttura competente per la gestione della vigilanza e della sicurezza.
- 2) L'ufficio competente opera in stretta collaborazione con la struttura competente per l'esercizio delle funzioni tecniche che offre il necessario supporto alle attività svolte, mediante eventuale formazione di pareri e la produzione di specifica documentazione che dovesse rendersi necessaria.
- 3) L'ufficio competente, per lo svolgimento delle attività previste all'art. 2, c. 2 lettere b) e c), può avvalersi di software reso disponibile dalla struttura competente per la gestione del SIT. Tale struttura trasferirà le informazioni e i dati prodotti nella banca dati dell'Anagrafe Comunale degli Immobili.
- 4) L'ufficio competente, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 c. 2 lettera a), si avvale della documentazione prodotta:
 - a) dalla struttura competente per la gestione dell'urbanistica e della pianificazione territoriale;
 - b) dalla struttura competente per l'esercizio delle funzioni tecniche.

Le strutture di cui alle lettere a) e b), ciascuna per gli ambiti di propria competenza, trasmettono all'ufficio competente la documentazione utile e necessaria per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e dei nuovi accessi (qualora già

definiti in sede di redazione degli strumenti urbanistici attuativi o dei progetti esecutivi) e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale.

- 5) L'ufficio competente, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 comma 2 lettere b) e c), può avvalersi del supporto della struttura competente per la gestione della vigilanza e della sicurezza.

La struttura competente per la gestione della vigilanza e della sicurezza, su richiesta dell'ufficio competente, può effettuare, anche in base alla L. 1228/1954 e al DPR 223/1989 in materia anagrafica, sopralluoghi finalizzati alla redazione di specifici verbali necessari all'istruttoria dei procedimenti relativi alla numerazione civica.

Art. 4 - Atti e provvedimenti attuativi della Pianificazione Territoriale, Viabilità e opere pubbliche

- 1) Gli atti e provvedimenti attuativi di previsione della Pianificazione Territoriale e Urbanistica devono essere trasmessi, unitamente ad un elaborato specifico in cui sono evidenziate le aree in cui si prevede la creazione di nuove aree di circolazione o la modifica di quelle esistenti, all'ufficio competente in funzione delle future denominazioni delle aree di circolazione e della conseguente attribuzione dei numeri civici esterni ed interni.
- 2) La struttura competente per l'esercizio delle funzioni tecniche trasmetterà, all'ufficio competente e alla struttura competente per la gestione del SIT, la documentazione necessaria relativa ad opere pubbliche, per consentire l'aggiornamento della cartografia, oltre all'eventuale assegnazione della numerazione civica.
- 3) La struttura competente per l'esercizio delle funzioni tecniche, che gestisce la segnaletica stradale e la manutenzione delle aree di circolazione, trasmette, al fine di garantire l'aggiornamento del grafo stradale, tutte le informazioni riguardanti gli interventi di manutenzione che modifichino le caratteristiche delle strade, l'uso o la regolamentazione come da Codice della Strada, all'ufficio competente e alla struttura competente per la gestione del SIT.

Art. 5 - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali

- 1) Ogni spazio del suolo pubblico o ad uso pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità costituisce area di circolazione che deve essere contraddistinta da propria denominazione.
- 2) Ogni via, strada, corso, viale, vicolo e simili, compresa anche la viabilità privata purché ad uso pubblico, costituisce una distinta area di circolazione.
- 3) Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.
- 4) Le amministrazioni devono provvedere alla denominazione di tutte le aree di circolazione, anche se in proprietà privata, al fine di agevolare la regolare circolazione viaria ed il controllo del territorio. L'assegnazione può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di viabilità privata chiusa al pubblico.
- 5) L'iscrizione delle strade private nell'elenco delle vie comunali ha mero valore dichiarativo e non costitutivo.

- 6) La denominazione, di cui al comma 5), non implica a nessun titolo la presa in carico da parte dell'Ente della gestione o della proprietà dell'area di circolazione e risponde esclusivamente ad esigenze di interesse pubblico.
- 7) Tutti i fabbricati, all'interno di un'area privata, anche chiusa, sono soggetti all'assegnazione di regolare numerazione civica esterna ed, eventualmente, interna.
- 8) Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale e definitiva.
- 9) Alle nuove diramazioni, realizzate da aree di circolazione esistenti, deve essere attribuita una nuova denominazione secondo quanto prescritto dalla normativa in materia, al fine di limitare i “**segue numerazione**” dell'area di circolazione principale.
- 10) Solo in caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti, può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la corretta numerazione civica, purché sia garantita la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).
- 11) Qualora una strada privata ad uso pubblico, dotata di propria specifica denominazione e/o con la presenza di numeri civici, dovesse essere trasformata in strada privata ad uso privato, mantiene la denominazione e la numerazione civica esistente.

Art. 6 - Stradario e indirizzario – Banca dati toponomastica e cartografia

- 1) Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco dei toponimi assegnati alle aree di circolazione del Comune. Le aree di circolazione sono altresì rappresentate in cartografia con una o più geometrie di tipo lineare, denominate archi stradali, che rappresentano indicativamente l'asse di un tratto di strada a singola carreggiata.
- 2) L'indirizzario è l'estensione dello stradario comunale poiché associa ad ogni toponimo assegnato ad un'area di circolazione tutta la numerazione civica, sia esterna che interna, ad essa correlata. La numerazione civica esterna viene altresì rappresentata in cartografia con geometrie di tipo puntuale, genericamente posizionate in corrispondenza dell'accesso che dall'area destinata alla pubblica circolazione porta alle aree private.
- 3) Tutti i dati relativi allo stradario e all'indirizzario vanno mantenuti costantemente aggiornati nella banca dati dell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) gestita dalla struttura competente dell'Unione per la gestione del SIT.
- 4) La banca dati dell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), per quanto concerne lo stradario e l'indirizzario, costituisce l'unica banca dati ufficiale per il Comune.
- 5) Le basi cartografiche costituite dagli elementi stradali e dai numeri civici esterni, presenti nell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), costituiscono l'ossatura del Sistema Informativo Territoriale e di tutta la cartografia dell'Ente.

Art. 7 - Valutazione delle proposte di intitolazione - Quadro normativo di riferimento

- 1) Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno

1927 n. 1188).

- 2) In base alla medesima legge, il Prefetto ha facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione (art.4 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).
- 3) Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori (art. 3 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).
- 4) Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti (oggi Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici) (art. 1, R.D.L. n. 1158 / 1923). L'autorizzazione è obbligatoria e vincolante. La precedente denominazione può essere indicata sulla cartellonistica stradale o sulle targhe, ma deve essere omessa dalla registrazione (istruzioni Istat 2018).

Art. 8 - Stradario normalizzato

- 1) Ogni area di circolazione è distinta dall'ODONIMO, costituito dalla Denominazione Urbanistica Generica (DUG) che identifica la tipologia dell'area di circolazione (Via, Viale, Vicolo, Piazza, Piazzetta, Corso, ecc.) e dalla Denominazione Ufficiale (DUF) la cui costruzione sottende al rispetto delle direttive ISTAT-Agenzia delle Entrate/Territorio in ambito di costruzione dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Civici (ANSC) e dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle strade Urbane (ANNCSU).
- 2) Con il Progetto ANNCSU sono definiti il Dizionario Italiano delle Specie (DIDUG) e il Dizionario Italiano delle Denominazioni Ufficiali (DIDUF) da utilizzarsi come supporto alle nuove titolazioni delle aree di circolazione.

Art. 9 - Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici

- 1) Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente definite.
- 2) Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, seppure non abbia valore vincolante.
- 3) Non è possibile replicare la stessa denominazione (DUG + DENOMINAZIONE) nel territorio del Comune, anche se in diversa località o frazione geografica.
- 4) Qualora si riscontri l'omonimia, è necessario provvedere a nuova denominazione di una delle due aree di circolazione osservando la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di toponomastica.
- 5) L'analisi e la valutazione delle motivazioni che stanno alla base della rettifica di denominazione di un'area di circolazione deve tener conto delle conseguenze sul buon funzionamento dei pubblici servizi e delle ripercussioni sui cittadini coinvolti nella procedura di modifica della denominazione dell'area di circolazione; si dovrà fare particolare attenzione nel raccogliere informazioni in merito alla tipologia dei documenti in possesso dei cittadini coinvolti nella procedura di variazione avendo

cura di verificare eventuale possesso di porto d'armi, o di documentazione inerente alla gestione di attività commerciale, produttiva o di servizio.

- 6) Tutti gli aggiornamenti e le comunicazioni riguardanti la variazione di cui al comma 5) relativi all'archivio anagrafico nonché allo stradario Comunale e allo stradario/indirizzario dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Civici, sono in capo all'ufficio competente.
- 7) Per l'aggiornamento dei documenti la cui competenza non è in capo all'ufficio competente, si attiveranno tutte le procedure per ridurre al minimo il disagio dei cittadini fornendo l'assistenza necessaria nei rapporti con gli uffici, le associazioni di categoria e gli enti e le aziende che gestiscono le reti e i sottoservizi.
- 8) È da evitare o comunque limitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, onde eliminare possibili errori o fraintendimenti.
- 9) È da evitare il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi insediate.
- 10) In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione la precedente denominazione può essere indicata sull'apposita cartellonistica stradale o sulla targa, ma deve essere omessa dalla registrazione.
- 11) La denominazione può essere omessa solo nel caso di strade private chiuse al pubblico con l'accesso fisicamente sbarrato. In tal caso i civici faranno riferimento all'area di circolazione sulla quale prospetta la strada privata.
- 12) Nel caso di strade private e in assenza di sbarramento, l'area deve essere comunque denominata ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 10 - Competenza deliberante

- 1) Ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000, la Giunta Comunale delibera sulla denominazione delle aree di circolazione, edifici e altre strutture la cui intitolazione compete ai Comuni. Nel caso sia istituita, le deliberazioni della Giunta sono adottate su proposta della Commissione toponomastica comunale.
- 2) L'indicazione delle denominazioni delle aree di circolazione deve avvenire ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 223/1989, del R.D.L. n. 1158/1923, della Legge n. 473/1925, della Legge n. 1188/1927 e delle circolari del Ministero degli Interni n. 7/1987 e n. 4/1996, tenuto conto delle circolari Istat regolanti la materia.
- 3) L'istruttoria delle proposte di denominazione o modifica toponomastica di cui sopra è attribuita all'ufficio competente.

Art. 11 - Responsabile della Toponomastica

- 1) Secondo quanto previsto dalla nota dell'Istituto Nazionale di Statistica SP/1001.24/9/2010, nel rispetto della Legge n. 1228/1954, del D.P.R. n. 223/1989 e dal Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e l'Agenzia del Territorio per la costituzione dell'Archivio Nazionale degli stradari comunali, il Sindaco nomina il Responsabile della Toponomastica, corrispondente al Responsabile dell'ufficio competente individuato ai sensi dell'art. 2 e, attraverso il Responsabile del Servizio per il Portale dei Comuni, lo accredita presso l'Agenzia del Territorio.

- 2) Per quanto espressamente previsto dalla nota di cui al comma 1, il Responsabile della Toponomastica è il responsabile dell'attività di certificazione dello stradario e dell'indirizzario Comunale, ed è il referente nei rapporti con Agenzia delle Entrate e l'ISTAT per la creazione e la manutenzione dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Numeri civici (ANSC-ANNCSU) per l'informatizzazione e la certificazione degli stradari comunali tramite il Portale per i Comuni, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 3) Le operazioni a cura del Responsabile per la Toponomastica hanno un impatto anche sulle banche dati catastali e richiedono una discreta conoscenza ed abitudine consolidata nell'uso delle procedure informatiche ed una conoscenza delle norme in materia anagrafica.

Art. 12 - Compiti del Responsabile della Toponomastica

- 1) E' compito del Responsabile della Toponomastica:
 - a) trasmettere la delibera di approvazione e relativi allegati tecnici al Prefetto per acquisirne il necessario nulla osta.
 - b) richiedere il nulla osta di ISTAT/Agenzia delle Entrate attraverso la piattaforma Web di gestione del progetto ANNCSU (solo per le aree di circolazione soggette a regolamentazione del Codice della Strada).
 - c) trasmettere copia dell'atto deliberativo e relativi allegati cartografici alla struttura competente per la gestione del SIT per l'inserimento delle nuove aree di circolazione o per la variazione di aree già esistenti nell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).
 - d) trasmettere alla struttura competente preposta all'acquisto e installazione dei cartelli di Toponomastica stradale, copia della deliberazione di denominazione delle nuove aree di circolazione comprensiva degli allegati tecnici che consenta la corretta predisposizione e collocazione dei cartelli
 - e) validare la banca dati originaria dello stradario e dei civici del Comune, e provvedere sistematicamente all'aggiornamento delle banche dati attraverso l'inserimento di nuove aree di circolazione, modifiche di denominazioni, inserimento, soppressione, modifica della numerazione civica nel rispetto delle specifiche dettate da Agenzia delle Entrate ed ISTAT all'atto di predisposizione dell'Archivio Nazionale delle Strade e dei Numeri Civici (ANSC) e dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle strade Urbane (ANNCSU).

Art. 13 - Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione

- 1) Il procedimento di intitolazione si attiva d'ufficio per tutti i casi in cui vengano realizzate nuove aree di circolazione per effetto di piani di lottizzazioni, realizzazione di infrastrutture pubbliche per la viabilità.
- 2) Il procedimento di intitolazione si attiva su proposta del Responsabile della Toponomastica ogni qualvolta si presenti la necessità di ridefinire la denominazione di aree di circolazione esistenti che necessitano di adeguamento alle norme in materia di Toponomastica previste dalle circolari ISTAT.
- 3) La denominazione delle aree di circolazione deve avvenire in tempo utile a far sì che si possa provvedere ad assegnazione di numerazione civica definitiva nel caso di

presentazione di istanze finalizzate alla realizzazione di nuovi immobili sulle aree prospettanti sulle stesse aree di circolazione.

- 4) Non viene ammessa la denominazione “**strada provvisoria**”, perché presuppone una doppia attività di assegnazione della numerazione civica con aggravio e disagio per i soggetti coinvolti e disallineamento delle banche dati catastali che recepiscono, in prima istanza una denominazione destinata ad essere revisionata.
- 5) Le proposte di intitolazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono pervenire da organi istituzionali, singoli componenti degli stessi, associazioni e singoli cittadini, purché tale richiesta, sia debitamente motivata e corredata da biografie in caso di persone oppure di informazioni storico-culturali quando trattasi di luoghi.
- 6) Al fine di facilitare la formulazione delle proposte l'ufficio competente predispone, in modalità coordinata con gli uffici competenti degli altri Comuni dell'Unione, apposita modulistica e servizio online.
- 7) Le presentazioni di istanze afferenti proposte di intitolazione non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.
- 8) Le istanze afferenti proposte di intitolazione vengono raccolte presso l'ufficio competente e possono essere di carattere generico, con la sola indicazione del toponimo, oppure specifiche, se rivolte all'intitolazione di una determinata area o struttura.
- 9) L'ufficio competente procede con l'istruttoria richiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all'inserimento delle eventuali denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco che verrà conservato agli atti.

Art. 14 - Segnali nome strada – principi generali

- 1) Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su segnali nome strada in materiale resistente e conformi al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.lgs.285/92 e s.m.i. e del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.).
- 2) I segnali nome strada dedicati a persone potranno riportare sintetici dati biografici purché tali dati non pregiudichino l'immediata e corretta lettura del segnale stesso.
- 3) L'apposizione dei segnali nome strada deve avvenire secondo le direttive ISTAT e ai sensi del D.Lgs. n.285/92 e s.m.i. e del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
- 4) Salvo quanto disposto dalla normativa e dalle indicazioni tipologiche citate, i segnali nome strada apposti nelle zone di particolare pregio artistico, monumentale o paesaggistico, potranno avere morfologie diverse in rapporto al luogo della loro collocazione.
- 5) Le spese per l'onomastica (studio della cartografia, rilevazioni) sono in capo al Comune; l'acquisto e la posa dei segnali nome strada e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze sono a carico del Comune (art. 10, Legge n. 1128/1954) che provvede tramite i propri uffici, fatta eccezione per le lottizzazioni private, per le quali il costo dei segnali nome strada e della loro messa in opera sarà a carico dei lottizzanti.

Art. 15 - Segnali nome strada – Obblighi dei proprietari

- 1) I segnali nome strada sono collocati dal Comune su appositi pali o sui muri esterni degli edifici e senza che i proprietari possano fare opposizione.
- 2) Il Comune, nel caso di collocazione dei segnali nome strada sui muri degli edifici, garantisce la massima cura e rispetto del decoro delle facciate.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili, sui cui muri sono stati apposti segnali nome strada relativi all'onomastica stradale, di averne la massima cura.

Titolo II

Norme per l'attribuzione, l'apposizione e la manutenzione della Numerazione Civica

Art. 16 - Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse

- 1) La numerazione civica, esterna ed interna, è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT, dalla Legge 24 dicembre 1954 n. 228 e dal D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e s.m.i. mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l'identità dei luoghi.
- 2) La numerazione civica esterna deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche secondari, che da un'area di circolazione pubblica o privata immettono in abitazioni, attività, esercizi, uffici, depositi, magazzini, ecc. incluse le grotte, baracche, chioschi e simili se adibiti ad abitazione, ai servizi di pubblica utilità e ad attività economiche.
- 3) La numerazione civica esterna deve altresì essere attribuita:
 - a) alle Chiese, in particolare a tutti gli accessi alle Chiese che assolvono anche alle funzioni di uffici parrocchiali, centri assistenziali o ricreativi e simili; sono esclusi dalla numerazione solo gli accessi diretti che introducono in ambienti destinati esclusivamente a luogo di culto; la numerazione civica è invece richiesta nel caso di accesso indiretto che dall'area di circolazione immette in uno spazio recintato entro cui è situato l'ingresso della Chiesa, anche se destinata al solo culto;
 - b) ai Monumenti. Tutti gli accessi ai monumenti su pubblica via devono essere numerati qualora si configurino come ingressi a unità ecografiche che assolvono a precise funzioni (uffici, spazi espositivi, vani per la manutenzione, ecc.);
 - c) agli edifici rurali a carattere permanente. Gli accessi ai fabbricati rurali che non sono utilizzati con continuità, ugualmente devono essere contrassegnati da apposita numerazione al pari degli altri accessi, anche se a destinazione non residenziale;
 - d) ai fienili costruiti con qualsiasi materiale, purché aventi una certa stabilità come ad es.: fienili in legno basati su strutture murarie, se provvisti di accesso su pubblica via; se invece non sono dotati di accesso su pubblica

via, si segue la regola della numerazione interna;

- e) alle edicole e chioschi, qualora si tratti di esercizi commerciali permanenti che sorgono sull'area di circolazione, anche se non assimilabili ad edifici. Le strutture leggere e mobili (prefabbricati in legno) adibite ad attività economiche o lavorative di tipo stagionale, pur avendo accesso diretto all'area di circolazione, non devono essere dotate di numerazione civica;
- f) alle strutture per l'erogazione di servizi, locali tecnologici. I locali tecnologici come le cabine elettriche, di telefonia, del gas, ecc., che hanno un accesso sull'area di circolazione, devono avere il numero civico purché non siano costruzioni semi permanenti o in lamiera destinate ad essere smantellate o spostate;
- g) ad accessi esterni ad alloggi precari (alloggio classificabile come altro tipo di alloggio, es.: roulotte, tende, caravan, camper, container, baracche, capanne, casupole, grotte, rimesse, garage, soffitte, cantine, ecc.) secondo la seguente suddivisione:
 - g.1) strutture semi permanenti che hanno specifica autorizzazione e caratteristiche residenziali (es.: abitazioni provvisorie allestite in caso di calamità con permanenza di media e lunga durata o campi nomadi che non hanno recinzione ma presentano strutture allineate lungo aree di circolazione pubblica o con accesso pubblico). Non devono essere numerati gli insediamenti a carattere provvisorio completamente rimovibili, organizzati per offrire una residenza temporanea anche se soggetti a strumento autorizzatorio; in questi casi la numerazione non va prevista per i singoli moduli abitativi ma solo per l'accesso all'area che li contiene;
 - g.2) insediamenti mobili (roulotte o container). Non devono essere numerati se trattasi di strutture destinate ad essere smantellate o spostate;
 - g.3) strutture mobili disperse se trattasi di strutture fisse ancorate stabilmente al suolo. Non sono soggetti a numerazione se trattasi di luoghi di abitazione precari, temporanei, non aventi natura stabile;
- h) all'accesso ad aree non edificate recintate, dedicate in modo permanente o non, ad attività economiche e che sono provviste di uno o più accessi all'area di circolazione nel qual caso gli accessi sulla pubblica via devono essere numerati singolarmente. Sono considerate aree recintate anche quelle all'interno delle quali non si svolge un'attività economica;

- 4) La numerazione civica deve essere mantenuta perfettamente visibile e leggibile a cura dei proprietari o dei possessori dell'immobile.

Art. 17 - Norme generali per l'attribuzione della numerazione civica e della numerazione interna

- 1) In ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso eccetera), la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'inizio dell'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari a sinistra ed i numeri pari a destra partendo dall'inizio della via, individuato come tale anche nella descrizione della delibera di denominazione dell'area di circolazione.

- 2) In ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta più importante; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione civica stessa, secondo quanto indicato nella descrizione delle delibera di denominazione dell'area di circolazione.
- 3) In caso di area di circolazione per la quale non è possibile l'edificazione su entrambi i lati, ad esempio nel caso di argine di canale o fiume, la numerazione civica sarà progressiva (pari/dispari) sullo stesso lato.
- 4) L'attribuzione della numerazione interna di unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili), viene realizzata seguendo i criteri previsti dalle relative direttive ISTAT ed integrandosi con i criteri precedentemente adottati ove già esistenti e con le linee guida emanate tempo per tempo.
- 5) La numerazione interna deve essere autonoma per ogni singola scala, è composta da numeri arabi e deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto e a seconda del posizionamento della scala; in senso orario se la rampa della scala raggiunge da sinistra il pianerottolo ove sono posti gli accessi alle unità ecografiche, in senso antiorario se la rampa raggiunge il pianerottolo da destra, seguendo il verso del giro scala numerando le unità immobiliari secondo l'ordine di avvicinamento degli alloggi per chi sale le scale: Interno 1 a dx di chi sale se il giro scale è in senso antiorario – Interno 1 a sx di chi sale se il giro scale è in senso orario.
- 6) Nel caso siano presenti più ingressi nella stessa unità immobiliare, la numerazione interna va assegnata a tutti gli ingressi specificando quale sia il principale.
- 7) Nel caso siano presenti più scale, queste devono essere contrassegnate con lettere la cui targhetta deve essere posta esternamente all'accesso della scala. In questo caso la numerazione interna può essere costituita da una lettera indicante la scala e da un numero arabo indicante l'interno.

Art. 18 - Riserva di numeri per futuri accessi

- 1) Per disincentivare il ricorso a ristrutturazioni e bonifiche massive di numerazione civica per mancanza di numeri a riserva, si dovrà prevedere e quindi tenere a disposizione un congruo numero di civici interi o barrati/lettera, lasciando dei "vuoti" nella progressione numerica, per eventuali nuove costruzioni o frazionamenti delle attuali unità immobiliari con conseguente apertura di nuovi accessi.

Art. 19 - Targhetta del numero civico esterno ed interno – competenze

- 1) I proprietari degli immobili o delle aree provvedono direttamente all'acquisto e alla posa in opera delle targhette per la numerazione civica esterna ed interna.
- 2) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, della L. 1228/1954 e dall'art. 43, del DPR 223/1989 in armonia con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comune, attraverso l'ufficio competente provvede all'assegnazione e comunicazione della numerazione civica interna ed esterna.
- 3) L'ufficio competente comunica per iscritto agli interessati la numerazione civica interna ed esterna assegnata .

Art. 20 - Targhetta per civici esterni ed interni - specifiche tecniche – collocazione

- 1) La targhetta per la numerazione civica esterna deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) deve essere in materiale resistente come: ceramica, plastica, resina stampata, marmo con numero a stucco, marmo/resina con inserto in bronzo o altro metallo; è consentito l'uso del numero libero in metallo e in netto contrasto con il colore di fondo della parete intonacata e/o della pietra a vista. Non è consentito il solo numero libero in metallo direttamente su muratura, in presenza di recinzione perimetrale;
 - b) per tutte le tipologie di materiale, il colore di fondo della targhetta dovrà essere chiaro (variazioni del bianco/beige/avorio) e il colore del numero dovrà essere scuro (variazioni del nero/blu/porpora/terra di Siena bruciata) per garantire il massimo contrasto e quindi la massima leggibilità; è consentita anche la soluzione inversa con targhetta a fondo scuro e numero chiaro;
 - c) si consente l'eventuale bordatura della targhetta con il colore scelto per il numero;
 - d) le dimensioni della targhetta potranno variare da 6 a 10 cm di altezza e da 6 a 15 cm di larghezza;
 - e) andrà di norma collocata in alto a destra di chi la guarda dalla pubblica via o dallo spazio di uso pubblico, in prossimità del cancello sia pedonale che carrabile o, in caso di assenza di recinzione o di fabbricato prospiciente la strada, in prossimità della porta di accesso;
 - f) essere in linea con le disposizioni di carattere urbanistico-architettonico vigenti sul territorio, con particolare riferimento al centro storico.
- 2) La targhetta per la numerazione interna deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) essere in materiale resistente come: ceramica, plastica, resina stampata o con numero libero in bronzo; la dicitura "INTERNO" o "INT." è consentita ma non obbligatoria;
 - b) per tutte le tipologie di materiale escluso il numero libero in bronzo, il colore di fondo dovrà essere chiaro e il colore del numero dovrà essere scuro per garantire il massimo contrasto e quindi la massima leggibilità;
 - c) la dimensione della targhetta potrà variare dai 3 ai 5 cm per lato;
 - d) andrà di norma collocata in alto a destra di chi la guarda dall'esterno dell'unità immobiliare, dal vano comune, dal corridoio, dalla galleria nelle seguenti posizioni:
 - d.1) allo stipite;
 - d.2) sul muro, a lato dello stipite, in prossimità della porta d'accesso all'unità immobiliare;
 - d.3) sopra lo spioncino della porta.
 - e) ognuna delle collocazioni di cui ai punti precedenti sono da ritenersi corrette, salvo diverse istruzioni, per casi particolari, impartite dall'ufficio competente;
 - f) non è consentita la collocazione sopra il campanello perché non immediatamente individuabile;
 - g) la numerazione scelta (forma, colore, dimensione e collocazione della targhetta) dovrà essere omogenea per l'intero complesso condominiale;
 - h) per meglio rispondere ai criteri di controllo e monitoraggio di quanto previsto al comma 2) del presente articolo, l'amministratore condominiale, ove presente e di norma nei fabbricati con almeno 5 unità immobiliari, provvede ad esporre in modo stabile una targa, le cui dimensioni non devono superare cm 25x25, all'ingresso del fabbricato condominiale che riporti l'indicazione del proprio

nominativo, indirizzo e recapito telefonico.

Art. 21 - Obblighi dei proprietari degli immobili

- 1) E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili avere la massima cura della numerazione civica esterna ed interna.
- 2) Il numero civico esterno deve essere facilmente visibile dall'area di circolazione sulla quale l'immobile prospetta, non può essere occultato alla vista, modificato, manomesso o rimosso e collocato in altra unità immobiliare per autonoma iniziativa.
- 3) Il civico fa parte integrante dell'immobile pertanto non segue la proprietà qualora questa si trasferisca.
- 4) Chiunque distrugga o danneggi o renda in qualsiasi modo non visibile la numerazione civica esterna o interna è punito in base all'articolo 31 del presente regolamento.
- 5) Per i fabbricati di nuova costruzione o in caso di ristrutturazione, l'apposizione e/o la rimozione della numerazione civica dovrà avvenire in contemporanea con la conclusione dei lavori e dichiarata nell'atto di regolare esecuzione delle opere depositato con l'istanza finalizzata alla conformità edilizia e agibilità dell'intervento.
- 6) Per le assegnazioni di numerazione civica determinate da verifiche, segnalazioni, aggiornamenti, variazioni toponomastiche, la numerazione andrà collocata e/o rimossa da parte della proprietà, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
- 7) L'inadempienza rispetto quanto prescritto ai commi 5) e 6), se non prontamente motivata con comunicazione scritta, comporta l'applicazione di una sanzione come da articolo 31 del presente regolamento.

Art. 22 - Obblighi del Comune

- 1) Il Comune ha l'obbligo, di tenere aggiornata e conforme alle norme in materia, la cartellonistica stradale (targhe viarie) e la sequenza ordinata della numerazione civica.
- 2) Nel caso in cui, durante le normali attività sul territorio, siano rilevate situazioni diffuse di irregolarità o non conformità con quanto prescritto dalla legislazione e dal presente regolamento, il Comune, attraverso l'attività dell'ufficio competente, favorirà le procedure necessarie di bonifica della Toponomastica stradale e della numerazione civica incongrua; il tutto nel massimo rispetto di quanto prescritto nell'articolo seguente.

Art. 23 - Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri, Variazioni Toponomastiche

- 1) A seguito dell'apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.
- 2) La numerazione progressiva si compone principalmente e preferibilmente da numeri interi, intercalati, in mancanza di numeri interi, da numeri barra-lettera secondo l'ordine logico della progressione (fra due numeri interi progressivi si possono assegnare lettere nella seguente progressione alfabetica: A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z).

- 3) Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici e lettere presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.
- 4) In tutti i casi in cui non sarà possibile provvedere all'assegnazione della numerazione civica per mancanza di numeri a disposizione (numeri interi o numeri interi barra-lettera dalla A alla Z) o si ravviserà la necessità di bonificare numerazione civica incongrua, si dovrà procedere con Variazione Toponomastica.
- 5) Nell'attivazione della procedura della Variazione Toponomastica si avrà cura di verificare tutte le possibili soluzioni per recare il minor disagio al soggetto o ai soggetti nei confronti dei quali si attiva tale procedura garantendo la massima disponibilità e assistenza, anche attraverso la trasmissione delle informazioni agli Enti Pubblici, Enti gestori dei servizi (Acqua, Gas, Energia Elettrica, Raccolta Rifiuti, Telefonia), agli Uffici Postali e Servizi di Pronto Intervento Sanitario.
- 6) La procedura di cui al comma 5) non determina alcun trasferimento di abitazione o di attività ma di semplice ed esclusiva modifica dell'indirizzo dell'unità immobiliare.
- 7) La comunicazione di Variazione Toponomastica ha valore di documento a riprova che la variazione di indirizzo della residenza o della sede di attività è dovuta al cambiamento del toponimo e/o del civico e non ad un trasferimento effettivo della sede.
- 8) Tutte le operazioni di Variazione Toponomastica vengono registrate nell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) in modo da storicizzare le variazioni che intervengono sul territorio nel corso del tempo.
- 9) Il costo relativo all'acquisto delle targhette di numerazione civica è in capo ai proprietari degli immobili o delle aree. Il costo della targhetta di numerazione civica è in capo al Comune qualora trattasi di rifacimento della numerazione civica di un'intera area di circolazione.

Art. 24 - Opere edilizie - Richiesta di assegnazione, verifica, modifica, soppressione della numerazione civica

- 1) L'attribuzione della numerazione civica è atto previsto nell'iter procedurale degli interventi edilizi e urbanistici di trasformazione del territorio che determinano l'istituzione, la variazione e/o la soppressione di accessi ed è condizione necessaria per la conformità edilizia ed agibilità.
- 2) Prima della dichiarazione di fine lavori e di predisposizione degli atti catastali necessari i tecnici per conto delle proprietà o la proprietà stessa, hanno l'obbligo di presentare all'ufficio competente, utilizzando la specifica modulistica, apposita richiesta per la verifica, l'assegnazione, la conferma o la soppressione, con riferimento alle variazioni intervenute agli accessi e/o alle unità immobiliari (creazione, modifica o demolizione), della numerazione civica esterna e/o interna.

Art. 25 - Richiesta di assegnazione, verifica, modifica, soppressione della numerazione civica – Modalità di presentazione

- 1) La richiesta di assegnazione, verifica, modifica, soppressione della numerazione civica, corredata degli elaborati tecnici previsti va inoltrata, utilizzando l'apposita modulistica, all'ufficio competente.
- 2) La modulistica di cui al comma 1) è disponibile sul sito internet ufficiale dell'ente e va utilizzata anche in tutti i casi in cui si presenti la necessità, da parte di un soggetto privato, di segnalare l'assenza, l'incongruenza del civico assegnato o per richiedere una nuova assegnazione, una soppressione o una certificazione in caso di contraddittorio.
- 3) Nei casi di cui al comma 2), l'ufficio competente attiverà tutti gli accertamenti necessari per sanare la situazione segnalata, anche attraverso la predisposizione della procedura di Variazione Toponomastica.
- 4) Tutte le assegnazioni di numerazione civica determinate da istanza di parte o a seguito di accertamenti d'ufficio saranno tempestivamente comunicate alle strutture competenti, per quanto attinente alle loro funzioni.

Titolo III

Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI)

Art. 26 - Anagrafe Comunale degli Immobili, codice ecografico e adempimenti ecografici

- 1) L'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) è la banca dati in cui sono registrati e gestiti gli oggetti edilizi e toponomastici presenti sul territorio del Comune. L'ACI gestisce le relazioni tra i differenti tipi di oggetti e ne consente di registrare, in modo certificato, le variazioni a cui vanno incontro nel tempo. La certificazione dell'evoluzione è garantita dall'utilizzo dei procedimenti amministrativi quale origine delle variazioni degli oggetti edilizi e toponomastici.
- 2) Gli oggetti edilizi registrati e gestiti nell'ACI sono:
 - a) **Lotto**: porzione di territorio che, da disposizioni di uno specifico piano urbanistico, è dotata di potenzialità edificatoria per la quale si rilasciano titoli edilizi abilitativi.
 - b) **Edificio**: costruzione edilizia destinata all'uso residenziale o ad attività economica.
 - c) **Unità edilizia**: porzione di un edificio suscettibile di autonomo godimento e con funzione autonoma. Rappresenta anche l'unità minima individuabile negli interventi di trasformazione edilizia. L'unità edilizia è altresì definita unità ecografica semplice.
- 3) Il codice ecografico è la codifica adottata, secondo lo standard definito nell'ACI dell'Unione, per individuare in modo univoco ognuno degli oggetti edilizi in essa gestiti. Il codice ecografico ha altresì funzione di chiave univoca per l'identificazione del singolo oggetto edilizio nella specifica banca dati territoriale.

- 4) Il codice ecografico viene attribuito dalla struttura competente per la gestione del SIT alla conclusione del procedimento, gestito dalla struttura competente per la gestione dell'edilizia privata, finalizzato alla trasformazione del territorio.
- 5) I codici ecografici attribuiti nel loro complesso, concorrono alla formazione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).
- 6) La progressiva costruzione dell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI), di cui al comma 5, garantisce una sempre migliore conoscenza del territorio, consentendo altresì di svolgere attività di controllo.

Art. 27 - Unità Ecografiche semplici – Individuazione toponomastica

- 1) La numerazione civica esterna individua in modo univoco le unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc.) con accesso diretto sulla pubblica via o con accesso indiretto dalla pubblica via nel caso in cui l'accesso stesso sia a servizio esclusivo di una singola unità ecografica.
- 2) La numerazione interna individua le unità ecografiche semplici che non hanno accesso diretto o indiretto esclusivo dalla pubblica via e che sono posizionate all'interno di complessi edilizi.
- 3) Gli elementi che costituiscono la numerazione interna, attribuiti agli accessi delle singole unità immobiliari e i numeri civici esterni assegnati vengono registrati ed aggiornati nell'Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI).

Art. 28 - Codice ecografico – Aggiornamento delle informazioni

- 1) L'assegnazione della numerazione civica e del codice ecografico sono importanti ai fini della programmazione e della gestione di tutte le attività pubbliche e private, perché permettono di collegare il cittadino/utente al territorio dove vive e lavora.
- 2) La corretta attuazione degli adempimenti ecografici costituisce la base per i processi di e-government che prevedono scambi delle informazioni attraverso la rete telematica, all'interno della Pubblica Amministrazione e da questa verso i singoli utenti attraverso l'attivazione di portali per il cittadino e specifiche applicazioni web.

Art. 29 - Obbligo di comunicazione e diffusione delle informazioni

- 1) Di ogni procedimento di intitolazione di nuove aree di circolazione, di assegnazione o variazione della numerazione civica, che si conclude con la necessità di aggiornare la banca dati ACI, viene data comunicazione alla struttura competente per la gestione del SIT, al fine di consentire l'aggiornamento dell'ACI, nonché alle altre strutture competenti, per gli adempimenti di cui alle loro funzioni.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 30 - Vigilanza

- 1) I compiti di vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento sono in capo a:
 - a) Struttura competente per la vigilanza e la gestione della sicurezza;

- b) Struttura competente in materia di edilizia privata e produttiva;
- c) Struttura competente per l'esercizio delle funzioni tecniche.

Art. 31 - Sanzioni e misure ripristinatorie

- 1) E' vietato a chiunque di utilizzare numerazioni esterne ed interne difformi dalle indicazioni previste dal presente Regolamento.
- 2) E' vietato a terzi attribuire, porre in opera, rimuovere, spostare (se non espressamente prescritto dall'ufficio competente), manomettere, danneggiare, sporcare le targhe relative all'onomastica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.
- 3) In caso di violazione al presente Regolamento, il Comune provvede ad ordinare il ripristino, con spese a carico del trasgressore, e applica le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, salve ed impregiudicate le sanzioni di legge quando il fatto costituisca più grave illecito.
- 4) Nell'ambito di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 250,00 nella misura indicata nella seguente tabella:
 - a) Assegnazione abusiva di numero civico: Euro 100,00;
 - b) Mancata richiesta assegnazione-soppressione del numero civico: Euro 50,00;
 - c) Mancata esposizione o rimozione del numero civico: Euro 50,00;
 - d) Apposizione di targhetta o numero non regolamentare: Euro 50,00;
 - e) Distruzione, danneggiamento, deterioramento, tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhette relative alla numerazione civica: Euro 100,00;
 - f) Rimozione, distruzione, danneggiamento, palo o targa Nome Via: Euro 250,00.

Art. 32 - Competenze in materia di ingiunzioni, ordinanze e riscossioni

- 1) Le ingiunzioni di pagamento a seguito di adempimenti ripristinatori con addebito, le ordinanze per mancato pagamento strettamente legate alle violazioni come da commi 4) lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 31 del presente regolamento e relative riscossioni sono in capo alla struttura competente in materia.
- 2) Per le violazioni di cui al comma 4) lettera f) dell'articolo 31 del presente regolamento, l'onere degli adempimenti ripristinatori con addebito al trasgressore resteranno di competenza del Comune il cui patrimonio è stato danneggiato.

Art. 33 - Copertura finanziaria

- 1) Il Comune garantisce, nel proprio bilancio, anche con eventuale trasferimento all'Unione, idonee risorse per far fronte alle esigenze connesse alle attività previste dal presente regolamento a carico dell'Ente.

Art. 34 - Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs.18 agosto 2000, n. 267.